



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 255/18/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI NOCI (BARI) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 24 maggio 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 29 marzo 2018 con il quale sono state fissate per il giorno 10 giugno 2018 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 24 giugno 2018 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 205/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 10 giugno 2018”*;

VISTA la segnalazione a firma del consigliere comunale Paolo Conforti, pervenuta in data 8 maggio 2018 (prot. n. 37217) - trasmessa anche dalla Guardia di Finanza Tenenza di Putignano il 9 maggio seguente (prot. n. 37362) - con la quale si asserisce la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del Comune di Noci in quanto *“alle ore 11:00 del 05/05/2018 sulla pagina Facebook istituzionale del comune di Noci appariva l'attività di comunicazione dell'amministrazione pubblica del Comune di Noci con tanto di invito ad una manifestazione non indispensabile ai fini dell'efficace assolvimento delle proprie funzioni a cui avrebbero partecipato cariche dell'ente attualmente candidate alle prossime elezioni amministrative del 10 giugno p.v.”*. In particolare - si evince dalla segnalazione, già depositata al Comando di Polizia Municipale il 3 maggio scorso - che



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*“nonostante la segnalazione effettuata” l’ente - rappresentato dal Sindaco Domenico Nisi - “continua a svolgere attività non indispensabile [...] diramando comunicati stampa dalla pagina facebook ufficiale del comune di Noci e condividendoli in gruppi social la cui partecipazione dei cittadini nocesi è pari a circa 5000 utenti”;*

VISTA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia del 17 maggio 2018 (prot. n. 39883), in riscontro alla richiesta di istruttoria da parte dell’Autorità (nota dell’8 maggio 2018, prot. n. 37361), con la quale sono state trasmesse le conclusioni relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Noci. In particolare il Comitato, nel verificare l’attività di comunicazione del Comune di Noci *“attraverso l’utilizzo del proprio account istituzionale del social media Facebook”*, relativamente al comunicato stampa pubblicato in data 2 maggio 2018 sulla *“indizione di conferenza stampa”*, successivamente annullata, come risulta dagli atti, ha ritenuto *“la sussistenza della violazione [dell’art. 9 della legge n. 28/2000] in quanto priva del carattere di inderogabilità o indispensabilità che deve essere adottato dalle P.A. in periodo elettorale”*, per cui ha proposto, a seguito dell’istruttoria sommaria, l’adozione di un provvedimento sanzionatorio;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 9 maggio 2018 con la quale il Sindaco del Comune di Noci dott. Domenico Nisi ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, osservando in sintesi quanto segue:

- *la conferenza stampa di che trattasi non si è più tenuta;*
- *ad ogni ad ogni buon fine si precisa che la stessa è stata indetta dalla società NAVITA S.r.l., che gestisce il servizio di Igiene Urbana del Comune di Noci, per portare a conoscenza dei cittadini i dati relativi alla raccolta differenziata. Il servizio di Igiene Urbana e di raccolta e smaltimento dei rifiuti rientra fra quelli istituzionali del Comune e quindi può essere oggetto di comunicazione istituzionale;*
- *pertanto “questa Amministrazione ritiene di non aver violato le disposizioni recate dall’art. 9 della legge n. 28/2000”;*

PRESA VISIONE della pubblicazione del comunicato stampa del Comune di Noci oggetto di segnalazione, nonché dell’intera documentazione istruttoria;

RILEVATO che tale comunicato recante la convocazione per il 4 maggio 2018 della conferenza stampa relativa alla presentazione dei risultati del primo trimestre 2018 della raccolta differenziata è stato condiviso dal Comune di Noci e pubblicato sul proprio profilo istituzionale *facebook* in data 2 maggio 2018 e prevede oltre al logo del Comune la partecipazione del Sindaco di Noci Domenico Nisi, dell’assessore all’Ambiente Anastasio Fusillo, dell’amministratore unico di Navita S.r.l. Francesco Roca e dei Comandanti della Polizia Municipale, dei Carabinieri e dei Forestali, oltre che del direttore dell’esecuzione del contratto e che, inoltre, i dati in questione sono stati resi disponibili nel dettaglio con un successivo comunicato stampa del 6 maggio 2018 con la



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

seguinte valutazione: “Sono percentuali che evidenziano un risultato eccezionale, conquistato nell’arco di circa sei mesi, attraverso un’azione capillare sul territorio, che ha puntato moltissimo sulla formazione e informazione della cittadinanza sul nuovo sistema di raccolta. Abbattuto ogni scetticismo iniziale e superata la fase di assestamento, oggi - grazie all’impegno di tutti - ci si può ritenere più che soddisfatti”;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa” finalizzata, tra l’altro, ad “illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento”;

RILEVATO che la pubblicizzazione del comunicato stampa oggetto di segnalazione, condiviso dal Comune di Noci sul proprio profilo *facebook* istituzionale, ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Noci del 10 giugno 2018, in quanto è successiva alla convocazione dei comizi elettorali;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

PRESA VISIONE in particolare del *post* pubblicato sul profilo *facebook* del Comune di Noci in data 2 maggio 2018 relativo alla conferenza stampa indetta per il 4 maggio seguente e poi successivamente annullata, la quale contiene una comunicazione del seguente tenore: “*Presentati il 4 maggio risultati primo trimestre 2018 raccolta differenziata*” alla quale parteciperanno “*il sindaco di Noci Domenico Nisi, l’assessore all’Ambiente Anastasio Fusillo, l’amministratore unico di Navita S.r.l. Francesco Roca, il comandante della Polizia Municipale Gianvito Vavallo, il comandante dei Carabinieri Lorenzo Zaccaria, il comandante dei Carabinieri Forestali Giovanni Posa e il Dec (direttore dell’esecuzione del contratto) Antonello Lattarulo*”, e del successivo *post* del 6 maggio, il quale descrive nel dettaglio i dati della raccolta differenziata oggetto di rilevazione;

RILEVATO che l’attività di comunicazione istituzionale effettuata dal Comune di Noci attraverso il comunicato pubblicato nel profilo *facebook* istituzionale, appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva del requisito dell’indispensabilità - stante la differibilità della comunicazione dell’Ente - e dell’impersonalità, in considerazione della indicazione del Sindaco Domenico Nisi, ricandidato nel corso di questa campagna elettorale, e dell’assessore all’Ambiente Anastasio Fusillo, e che tale comunicazione è stata enfatizzata attraverso l’espressione “*percentuali che evidenziano un risultato eccezionale, conquistato nell’arco di circa sei mesi*” utilizzata, a commento dei dati della raccolta differenziata, nel successivo *post* del 6 maggio 2018;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di tali comunicazioni oggetto di segnalazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente dei comunicati stampa relativi all’iniziativa oggetto di segnalazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia con riferimento a tale fattispecie;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa*”;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

### **ORDINA**

al Comune di Noci di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata mediante la pubblicazione sul profilo istituzionale *facebook* in data 2 maggio 2018 del comunicato stampa relativo alla conferenza stampa sui risultati primo trimestre 2018 raccolta differenziata, meglio dettagliati nel comunicato del 6 maggio seguente. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)* e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Noci e al Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 24 maggio 2018

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi